

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL  
PUNTO N. 1 E N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CASTA DIVA GROUP  
S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 16 maggio 2022, alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

***parte ordinaria***

- 1) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

***parte straordinaria***

- 1) Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti c.c., con conseguente modifica degli articoli da 16 a 22 dello statuto sociale;**
- 2) Adeguamento del testo dello statuto alle modifiche del mercato di negoziazione delle azioni (Euronext Growth Milan) e del relativo regolamento, con conseguente modifica degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI SOCI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN PUNTO  
DELIBERAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CIRCA L'ADOZIONE DEL MODELLO DI  
GOVERNANCE MONISTICO

Signori azionisti,

con riferimento alle deliberazioni richieste dal primo e secondo punto iscritto all'ordine del giorno della convocazione assembleare in sede straordinaria, il Consiglio di Amministrazione di CASTA DIVA GROUP S.p.A. (la Società o CDG) ha formalmente deliberato di sottoporre alla Vostra

attenzione la proposta di modifica dello Statuto sociale (il "Nuovo Statuto") funzionale all'adozione del modello di governance c.d. "monistico", tenuto conto delle valutazioni di seguito indicate.

La decisione di passare dall'attuale sistema di amministrazione e controllo c.d. "tradizionale" (CdA e Collegio Sindacale) ad un sistema monistico – che prevede la permanenza del solo Consiglio di Amministrazione e , nel suo seno, l'istituzione di un Comitato di Controllo sulla Gestione incorporante talune mansioni proprie dell'organo di controllo - muove dalla maturata convinzione che tale sistema risulti, allo stato attuale, quello maggiormente in grado di rispondere alle avvertite istanze di razionalizzare la governance della Società, in coerenza con l'impegno di crescita sostenibile ed il recepimento dei requisiti normativi per la composizione del Consiglio di Amministrazione in materia di diversità ed indipendenza.

L'adozione di tale sistema monistico trova inoltre giustificazione nella significativa operatività e presenza della Società (storica e, ancor più, prospettica) sui mercati esteri in quanto, alla luce delle similitudini con i modelli di organizzazione maggiormente diffusi tra le società proprie di altri ordinamenti normativi, tale modello risulterebbe senz'altro di più agevole comprensione per gli interlocutori (commerciali e/o investitori) esteri.

Secondo le migliori pratiche di Corporate Governarce internazionale (cui la Società desidera uniformarsi unitamente al perseguimento dell'eccellenza operativa ed organizzativa), l'organo di amministrazione definisce il sistema di governo societario più funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa e al perseguimento delle sue strategie, tenendo conto degli spazi di autonomia offerti dall'ordinamento vigente applicabile individuando il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presenti anche i

costi connessi con l'adozione e il funzionamento del sistema prescelto. Tra gli elementi maggiormente considerati nella valutazione, l'organo amministrativo proponente ha tenuto conto, in particolare, dei seguenti elementi: la struttura proprietaria e il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio; la struttura organizzativa del gruppo in cui è inserita la Società; le dimensioni e la complessità operativa; gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo.

Il sistema monistico consente, per definizione, una migliore integrazione delle attività di controllo all'interno del Consiglio di Amministrazione. In particolare, la proposta persegue obiettivi di:

- ✓ chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, evitando duplicazioni;
- ✓ appropriato bilanciamento dei poteri (tra ruolo del CEO e contributo degli amministratori indipendenti);
- ✓ equilibrata composizione degli organi;
- ✓ efficacia dei controlli;
- ✓ presidio dei rischi aziendali; e
- ✓ adeguatezza dei flussi informativi.

In primo luogo, si è rilevato che l'attribuzione ad un unico organo societario sia della funzione di supervisione strategica che di quella di controllo, permetterà di ottenere una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di controllo, caratteristiche che saranno infatti agevolate dal venir meno di asimmetrie informative tra gli organi societari e, anzi, si potranno avvalere di flussi informativi immediati e privi di intermediari che avranno l'effetto di evitare duplicazioni.

In tal modo, la funzione di controllo non sarà solo più efficace nell'individuazione ex post delle irregolarità gestionali, ma potrà svolgere anche un'attività di prevenzione delle stesse per effetto della partecipazione diretta alla formazione delle decisioni aziendali in quanto la verifica della loro legalità ed efficienza è contemporanea all'adozione delle deliberazioni consiliari.

Infatti, l'immediatezza nella circolazione delle informazioni farà conseguire risparmi di tempo e di costi, evitando duplicazioni e rendendo più efficace il confronto interno, non più tra organi distinti ma tra componenti del medesimo organo.

Non può sottovalutarsi, inoltre, il beneficio prodotto dalla presenza di un elevato numero di Amministratori indipendenti che assicurerà una proficua dialettica tra i soggetti deputati a svolgere le funzioni di amministrazione, gestione e controllo.

In tal modo verrà assicurata una maggiore efficienza della funzione di gestione, che trarrà giovamento dalla valorizzazione del principio della collegialità, peraltro già fatto proprio dalla Società sia nella propria normativa interna, che nelle prassi operative adottate anche a livello manageriale.

In sintesi, appare evidente quindi come, mediante l'introduzione del sistema di amministrazione e controllo in oggetto, la Società potrà semplificare notevolmente la propria struttura organizzativa ed altresì di assicurare speditezza e concentrazione delle funzioni di governo societario, agevolando al contempo l'attività di controllo, attraverso la richiamata partecipazione immediata e diretta dei componenti del Comitato di Controllo nella Gestione delle decisioni strategiche della Società.

Il sistema di amministrazione e controllo proposto consente, altresì, di ottimizzare i flussi informativi, favorendone la completezza e l'immediatezza di circolazione, anche con riferimento ai vari comitati endo-consiliari, in virtù della già menzionata compresenza, nel Consiglio di Amministrazione, sia delle funzioni di amministrazione che delle funzioni di controllo.

Del resto, ed in chiusura, non può ritenersi casuale che il modello cd. "monistico" risulti quello più raccomandato (naturalmente salvo casi e fattispecie peculiari) dalla prevalente e più qualificata dottrina societaria come quello potenzialmente più evoluto tra quelli disponibili.

Sono qui di seguito riportati in forma sinottica i testi degli articoli dello Statuto vigente ed i testi degli articoli da adottare

Testo degli articoli dello Statuto vigente	Testo degli articoli dello Statuto da adottare
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16) Consiglio di Amministrazione</i></p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.</p> <p>Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16) Consiglio di Amministrazione</i></p> <p>La società adotta, ai sensi dell'articolo 2409-sexiesdecies e ss. del c.c., il sistema di governo societario di tipo monistico, nel quale le funzioni di amministrazione e controllo sono esercitate rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione costituito all'interno dell'organo amministrativo.</p>

altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è riconosciuta la competenza esclusiva, fatta salva la facoltà del medesimo di sottoporre l'esame alla assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 9.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto, e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità di cui all'articolo 2382 c.c. e dotati di professionalità e di competenze adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati, anche in conformità con ogni disposizione normativa e regolamentare di volta in volta applicabile.

Fermi gli ulteriori requisiti previsti per gli amministratori che compongono il comitato per il controllo sulla gestione dal successivo articolo 22, un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 c.c., requisito che devono essere valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea.

Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 2365, comma 2,

	<p>e 2446, comma 3, del c.c., ferma la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, le deliberazioni concernenti: (a) la fusione e la scissione della società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., (b) il trasferimento della sede sociale nel territorio italiano, (c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, (d) l'indicazione degli amministratori ai quali spetta la rappresentanza legale della società, (e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, (f) la riduzione del capitale sociale a seguito di perdite superiori al terzo e (g) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative. In tali casi, trova applicazione l'articolo 2436 c.c..</p> <p>Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.</p> <p>L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.</p>
<p><i>Articolo 17) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</i></p> <p>Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.</p>	<p><i>Articolo 17) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</i></p> <p>Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.</p>

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora risultino incontrovertibilmente informati tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica, non consti alcuna opposizione ed intervenga almeno un numero di consiglieri necessari - a sensi di legge e/o statuto - per l'assunzione delle delibere in esame.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri.

Il voto prevalente del Presidente non opera – comunque - in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni con parti correlate, nonché le

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri il ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora risultino incontrovertibilmente informati tutti i consiglieri in carica, non consti alcuna opposizione ed intervenga almeno un numero di consiglieri necessari - a sensi di legge e/o statuto - per l'assunzione delle delibere in esame.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri.

Il voto prevalente del Presidente non opera – comunque - in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni

<p>ulteriori materie previste dall'art. 16, comma 5 del presente Statuto.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.</p> <p>È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.</p>	<p>con parti correlate, nonché le ulteriori materie previste dall'art. 16, comma 5 del presente Statuto.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione..</p>
<p>Articolo 18) <i>Nomina e sostituzione degli amministratori</i></p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un</p>	<p>Articolo 18) <i>Nomina e sostituzione degli amministratori</i></p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un</p>

numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a nove e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva,

numero progressivo.

Le liste devono essere presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) con le seguenti modalità:

- le liste devono contenere un numero di candidati non superiore a nove ed essere divise in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero; nella prima sezione devono essere indicati i candidati alla carica di consigliere di amministrazione, con esclusione dei candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione, e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di consigliere e componente del comitato per il controllo sulla gestione;

- le liste devono essere composte da candidati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione; nelle liste composte da tre o più candidati, almeno un terzo di essi deve essere munito dei prescritti requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, comma 1, c.c., previa valutazione positiva da parte dell'Euronext Growth Advisor.

- le liste - devono essere consegnate al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate, unitamente e contestualmente al curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di

purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno

ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, commi 2 e 3, c.c., per i candidati anche alla carica di componenti del comitato per il controllo sulla gestione indicati nella seconda sezione di ciascuna lista.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure

o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei componenti pro tempore l'organo amministrativo, questo si intende decaduto e quelli rimasti in carica (ovvero il collegio sindacale, in loro mancanza) devono convocare senza indugio l'assemblea per gli incumbenti necessari.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto

indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2409-octiesdecies, comma 4, c.c.

Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla

<p>dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.</p>	<p>sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.</p> <p>Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Allo stesso modo, deve essere convocata l'assemblea per la nomina sostituzione di componenti del comitato per il controllo sulla gestione, nel caso in cui, per qualsiasi causa, il comitato medesimo non risulti regolarmente costituito ai sensi di legge e di statuto.</p> <p>Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p> <p>La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 19) Presidente</i></p> <p>Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società.</p> <p>L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Società, privo di poteri e/o di rappresentanza.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 19) Presidente</i></p> <p>Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società.</p> <p>L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Società, privo di poteri e/o di rappresentanza.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 20) Rappresentanza della società</i></p> <p>La rappresentanza legale della</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 20) Rappresentanza della società</i></p> <p>La rappresentanza legale della</p>

<p>società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.</p> <p>In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.</p> <p>La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.</p>	<p>società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.</p> <p>In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.</p> <p>La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 21) Compensi degli amministratori</i></p> <p>Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.</p> <p>L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 21) Compensi degli amministratori</i></p> <p>Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.</p> <p>L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione.</p> <p>L'assemblea stabilisce all'atto della nomina degli amministratori il compenso dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione per l'intera durata della carica.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 22) Collegio Sindacale</i></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 22) Composizione del Comitato per il Controllo sulla Gestione</i></p> <p>Il comitato per il controllo sulla</p>

tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

gestione è composto da un numero di componenti, nominati dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri muniti dei prescritti requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, pari ad un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario.

I componenti del comitato per il controllo sulla gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione non possono, in ogni caso, essere attribuite deleghe o particolari cariche né svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della società o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno un componente del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Il comitato per il controllo sulla gestione elegge, al suo interno, un presidente.

In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità prescritti dalla legge. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione con un componente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni.

La perdita da parte di uno o più componenti del comitato per il controllo sulla gestione dei requisiti

di indipendenza e professionalità prescritti ne determina la decadenza dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione. In tal caso, ove possibile, il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei predetti requisiti di indipendenza e professionalità; diversamente, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a convocare l'assemblea perché assuma le necessarie deliberazioni.

Il comitato per il controllo sulla gestione (a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, (b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e (c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo alla tenuta dei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2404, commi 1, 3 e 4, 2405, comma 1, e 2408 c.c.

Il comitato per il controllo sulla gestione si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Alle riunioni del comitato per il controllo sulla gestione si applica, mutatis mutandis quanto previsto dal presente statuto in materia di riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno parte straordinaria, viene qui di seguito riportata la proposta di delibera:

*“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A.,  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**DELIBERA**

- di modificare gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dello statuto sociale, secondo il testo risultante dalla relazione degli amministratori, al fine di adottare il sistema di amministrazione e controllo detto “monistico, ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies e seguenti c.c.”;*
- di prevedere che le modificazioni statutarie di cui sopra, una volta iscritte nel Registro delle Imprese, avranno effetto a far data dall'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, fermo restando che le nuove regole statutarie dovranno in ogni caso intendersi vigenti anche prima di tale data limitatamente alle disposizioni sulla formazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente.”*

\*\*\*

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, avvenuto in data 25 ottobre 2021, l'assemblea è chiamata altresì ad approvare la proposta di modifica degli artt. 5, 8 e 9 dello statuto sociale.

Sono qui di seguito riportati in forma sinottica i testi degli articoli dello Statuto vigente ed i testi degli articoli da adottare

<b>Testo degli articoli dello Statuto vigente</b>	<b>Testo degli articoli dello Statuto da adottare</b>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5) Capitale sociale</i></p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.585.898,50 suddiviso in n. 19.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 19.644.719 azioni ordinarie (<b>“Azioni Ordinarie”</b>);</li> <li>- n. [zero] azioni a voto plurimo (<b>“Azioni a Voto Plurimo”</b>) e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5) Capitale sociale</i></p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.585.898,50 suddiviso in n. 19.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 19.644.719 azioni ordinarie (<b>“Azioni Ordinarie”</b>);</li> <li>- n. [zero] azioni a voto plurimo (<b>“Azioni a Voto Plurimo”</b>) e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le <b>“Azioni”</b>).</li> </ul>

**“Azioni”).**

5.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

5.3 L'assemblea straordinaria in data 29 giugno 2021 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, e pertanto fino al 29 giugno 2026, e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo:

(1) di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento, mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino a massime n. 60.000.000 Azioni:

(i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o

(ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. “Work for Equity”) o operatori che svolgano attività

5.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

5.3 L'assemblea straordinaria in data 29 giugno 2021 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, e pertanto fino al 29 giugno 2026, e fino a un importo massimo di Euro 30.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo:

(1) di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento, mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino a massime n. 60.000.000 Azioni:

(i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o

(ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. “Work for Equity”) o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o

analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima;

(iii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(iv) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, secondo periodo, nei limiti e alle condizioni di legge;

il tutto con facoltà altresì di emettere warrant o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, aventi diritto a sottoscrivere azioni della Società, e, ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, con conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle azioni in cui sarà suddiviso l'aumento, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocatione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni;

(b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione

strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima;

(iii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(iv) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, secondo periodo, nei limiti e alle condizioni di legge;

il tutto con facoltà altresì di emettere warrant o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, aventi diritto a sottoscrivere azioni della Società, e, ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, con conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle azioni in cui sarà suddiviso l'aumento, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocatione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni;

(b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione

del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, o, quando applicabile, dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile;

(c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni;

(d) in caso di delibere di aumento di capitale a servizio dell'esercizio di warrant, con o senza esclusione del diritto di opzione, siano essi warrant emessi in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di esercizio e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;

(e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

(2) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, obbligazioni convertibili in Azioni Ordinarie e in Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche

del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, o, quando applicabile, dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile;

(c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni;

(d) in caso di delibere di aumento di capitale a servizio dell'esercizio di warrant, con o senza esclusione del diritto di opzione, siano essi warrant emessi in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di esercizio e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi;

(e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

(2) di emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, obbligazioni convertibili in Azioni Ordinarie e in Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale,

cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore) aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati, il tutto conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle obbligazioni convertibili, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle azioni al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse;

(b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo

subordinatamente alla sua entrata in vigore), anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, partners industriali, finanziari e strategici, fornitori, collaboratori, dipendenti e amministratori (anche nell'ambito del c.d. "Work for Equity") o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo (nel rispetto dell'art. 5-bis dello statuto sociale, subordinatamente alla sua entrata in vigore) aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati, il tutto conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle obbligazioni convertibili, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle azioni al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse;

(b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi

delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili;

(c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant;

(d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile;

(e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari al momento del lancio effettivo

compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili;

(c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant;

(d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile;

(e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili;

(f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle

dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Casta Diva Group S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

Al Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - è attribuito ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle

condizioni dei mercati finanziari al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Casta Diva Group S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

Al Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - è attribuito ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte

<p>Imprese, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l’entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall’esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.</p>	<p>di carattere non sostanziale necessarie per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l’entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall’esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.</p>
<p>Articolo 8) <i>Partecipazioni rilevanti</i></p> <p>Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.</p> <p>La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all’organo amministrativo presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.</p> <p>La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto</p>	<p>Articolo 8) <i>Partecipazioni rilevanti</i></p> <p>Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come di volta in volta integrato e modificato (il “Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.</p> <p>La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all’organo amministrativo presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.</p> <p>La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un</p>

<p>alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>La mancata comunicazione all'organo amministrativo di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.</p>	<p>aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</p> <p>La mancata comunicazione all'organo amministrativo di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.</p>
<p><i>Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</i></p> <p>A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF (la "Disciplina Richiamata"). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.</p> <p>Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Il superamento della soglia di</p>	<p><i>Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</i></p> <p>A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF (la "Disciplina Richiamata"). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.</p> <p>Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Il superamento della soglia di</p>

partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle

partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono

parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..

comunicare tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno parte straordinaria, viene qui di seguito riportata la proposta di delibera:

*“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A.,  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**DELIBERA**

*- di modificare gli articoli 5, 8 e 9 dello statuto sociale, secondo il testo risultante dalla relazione degli amministratori;  
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente.”*